

Milano, 09 novembre 2018

**Spett.li Aziende, Gent.mi Lavoratori**

*Circolare n. 01/2018*

**OGGETTO: deducibilità fiscale dei contributi versati al Fondo FASG&P – Fondo sanitario ex art. 51, c.2, lett. a), D.P.R. 917/1986 – nell'annualità 2018, e disciplina applicabile in materia previdenziale**

Gent.mi Soci,

è con grande piacere che vi comunichiamo l'avvenuta iscrizione del Fondo FASG&P per l'annualità 2018 all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, come da attestazione pubblicata nella sezione "Documenti" del sito [www.fasgep.it](http://www.fasgep.it)

Abbiamo raccolto le Vostre richieste e con la presente circolare il Fondo FASG&P intende chiarire alcuni aspetti che sono stati sollevati nel corso dell'anno sulla deducibilità fiscale dei contributi versati nell'annualità 2018 da parte delle aziende e dei dipendenti e sulla relativa disciplina applicabile in materia previdenziale.

I punti sui quali occorre fornire maggiori chiarimenti a seguito dell'ottenimento dell'iscrizione del Fondo FASG&P all'Anagrafe sono:

- a)** il trattamento ai fini previdenziali il c.d. Contributo di solidarietà Inps del 10% a carico dell'Azienda, calcolato sui contributi versati al Fondo FASG&P nel corso dell'annualità 2018;
- b)** il trattamento fiscale in capo ai beneficiari iscritti (percettori di reddito di lavoro dipendente o assimilato) dei contributi versati al Fondo FASG&P nel corso dell'annualità 2018.

**Sub a) Trattamento ai fini previdenziali**

Per quanto riguarda il trattamento previdenziale applicabile ai contributi assistenziali versati dall'Azienda al Fondo FASG&P, si conferma che lo stesso in continuità con le annualità precedenti, in cui vi era l'assenza dell'iscrizione del Fondo FASG&P all'Anagrafe dei Fondi, deve continuare ad essere versato dalle Aziende.

Sul punto si chiarisce infatti che l'art. 9-bis, D.L. 103/1991, norma disciplinante la contribuzione sostitutiva Inps, c.d. Contributo di solidarietà, dei contributi *de quo*, e l'art. 51, c.2, lett. a), D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), si pongono quali norme indipendenti tra loro, in deroga al criterio generale dell'armonizzazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali (cfr: art. 6, D.Lgs. 314/1997).

**Sub b) Trattamento ai fini fiscali**



A seguito dell'avvenuta iscrizione di Fondo FASG&P all'Anagrafe dei Fondi Sanitari per l'anno 2018, i contributi di assistenza sanitaria versati a FASG&P in favore dei dipendenti (e dei percettori di reddito di lavoro assimilato) **non sono imponibili ai fini fiscali per gli stessi nella annualità 2018.**

Ricordiamo a tutte le Aziende associate che gli importi riferibili a tali contributi, ove siano stati provvisoriamente tassati a fini prudenziali, potranno essere detassati ad opera del sostituto di imposta in sede di c.d. conguaglio annuale, quindi in sede di predisposizione della busta paga relativa al mese di dicembre, nella quale i sostituti di imposta sono tenuti ad effettuare il calcolo del reddito effettivo complessivo percepito dai lavoratori dipendenti o assimilato nell'anno di imposta e a determinare il carico fiscale effettivo complessivo in capo agli stessi (cfr: art. 23, D.P.R. 600/1973).

Rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Marco Cervini